



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

N. 415 - 2014 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 415

Data: 02-07-2014

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**OGGETTO: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PER SPOSTAMENTO STAZIONE
PONTE RADIO IN USO AI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E
LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA**

Istruttore: TERSILIA PETTINE

Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE

Direttore: NADIA CRIPPA

IL DIRETTORE DI SETTORE

Premesso che:

- il Consorzio Radio Video Tecnici , CRT, è proprietario del traliccio situato in località Pian Sciresa nel Comune di Malgrate sul quale risultano posizionate attrezzature Motorola relative all'impianto ricetrasmittente in dotazione al Servizio di Protezione civile e Lavori pubblici;
- Il Comune di Lecco risulta titolare della concessione ministeriale n. 892/GES per il diritto individuale d'uso della frequenza per l'impianto suddetto;
- il CRT ha comunicato con nota protocollo n. 23153 in data 11/04/2013 di dover procedere alla costruzione di un nuovo traliccio con conseguente dismissione di quello esistente in quanto non più idoneo né conforme alle vigenti normative;

rilevata la necessità di procedere tempestivamente allo spostamento delle attrezzature, di proprietà del Comune di Lecco, attualmente posizionate sul vecchio traliccio, al fine di non interrompere la continuità del collegamento radio;

verificato che, in merito all'acquisizione di prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente provvedimento non sono attive convenzioni quadro della CONSIP o della Centrale per gli Acquisti della Regione Lombardia, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

dato atto, pertanto, che in assenza di convenzioni della CONSIP o della Centrale Regionale per gli Acquisti, si rende necessario procedere all'affidamento delle prestazioni oggetto del presente provvedimento ad un appaltatore all'uopo individuato dall'Ente mediante autonome procedure selettive;

considerato che trattasi di fornitura affidabile in economia a mezzo di cottimo fiduciario, ai sensi del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 17 in data 26/03/2012;

visti i decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con modificazioni rispettivamente dalle leggi n. 94 del 6/7/2012 e n. 135 del 7/8/2012;

dato atto che l'impianto in oggetto è stato acquistato in esecuzione alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 742 in data 04/12/1989 presso la Ditta SAITEL Telecomunicazioni S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI);

richiamata la determinazione dirigenziale n. 91 del 11/02/2014 con la quale tramite procedura telematica MEPA è stato affidato alla ditta Saitel Telecomunicazioni s.r.l. il servizio di manutenzione preventiva e correttiva ordinaria dell'impianto ricetrasmittente in oggetto, per il periodo di anni due;

viste le condizioni contrattuali in essere ed in particolare l'art. 12 nel quale sono indicati i costi per gli interventi straordinari non compresi nella manutenzione ordinaria;

ritenuto, pertanto, di affidare alla stessa ditta Saitel telecomunicazioni s.r.l. le prestazioni necessarie allo spostamento della stazione ripetitrice;

visto il preventivo trasmesso da Saitel Telecomunicazioni s.r.l. in data 1/7/2014 nel quale sono evidenziati nel dettaglio i costi da sostenere per l'importo complessivo di euro 1.851,00 I.V.A. esclusa;

rilevato che l'operatore economico suddetto risulta essere un appaltatore idoneo, non incorrendo lo stesso in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici per l'affidamento di servizi, forniture, lavori;

preso atto che la ditta Saitel telecomunicazioni s.r.l. ha presentato in corso di procedura MEPA la dichiarazione, sottoscritta digitalmente, in merito all'assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e che la stessa risulta conservata agli atti dello scrivente servizio;

dato atto che ad avvenuta approvazione della presente determinazione sarà acquisito il relativo codice CIG;

atteso che, una volta divenuto esecutivo il presente atto, verranno assolti gli obblighi di pubblicazione sul sito internet del Comune e di trasmissione all'AVCP (tramite l'Osservatorio Regione Lombardia) di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e successive disposizioni attuative;

visto il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;

visto il D.P.C.M. del 28.12.2011 ed i relativi allegati che disciplinano la sperimentazione di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

dato atto che con DM del 15.11.2013 il Comune di Lecco è stato individuato tra le amministrazioni in sperimentazione;

visto l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso;

considerato che il Comune di Lecco è in regime di esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione, ai sensi del punto 8 dell'allegato n. 2 del DPCM 28.12.2011;

visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31/07/2014;

visto l'art. 38 – “Atti dirigenziali” – del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 30.12.2010;

dato atto che la sottoscritta assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento e di Direttore dell'esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

1. di dare atto che il preventivo di spesa rif.to 14325B/GC/st in data 1/7/2014 della ditta Saitel Telecomunicazioni s.r.l. costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, acquisite le motivazioni esplicitate in premessa, alla ditta Saitel telecomunicazioni s.r.l. con sede in Cinisello Balsamo (MI), partita I.V.A. 00749000964 le prestazioni, e forniture di materiali ad essa connesse, necessarie per lo spostamento della stazione ripetitrice relativa al ponte radio in uso alla Protezione civile ed ai Lavori pubblici, come da concessione ministeriale n. 892/GES;
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.258,22 al capitolo 43 “Sistema informatico e sicurezza: prestazioni di servizio” classificazione 01.11.1.03 piano finanziario 1.3.02.11.999, codice Siope 1332;
4. di dare atto, altresì, che :
 - a. l'appaltatore, Saitel telecomunicazioni s.r.l., si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, come attestato con la dichiarazione custodita agli atti dello scrivente servizio;
 - b. l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

5. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa suddetta nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, previo riscontro della regolarità delle prestazioni ed acquisizione di DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore;

5. di dare atto che gli importi della presente determinazione si riferiscono a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, impegnate nei limiti dei corrispondenti macroaggregati di spesa previsti nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio triennale deliberato (2013-2015);

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del vigente Regolamento dei contratti, il presente provvedimento assumerà valore contrattuale mediante sottoscrizione da parte del fornitore;

7. di dare atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento e di Direttore dell'esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207/2010.

**per IL DIRETTORE DI SETTORE
Nadia Crippa**

SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 415 del 02-07-2014 .

Lecco lì, 02-07-2014

**IL DIRETTORE DI SETTORE
NADIA CRIPPA**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: NADIA CRIPPA

Cinisello Balsamo: 01/07/2014

Ns. rif: 14325B/GC/st

Vs. rif:

Cliente: Comune di Lecco
Settore Economato

Piazza Diaz, 1

22053 Lecco (LC)

Alla c.a. della Vs Gent.ma Sig.ra Tersilia Pettine

Oggetto: Ponte ripetitore Protezione Civile a Pian Sciresa

Come da intese verbali, Vi trasmettiamo il nostro consuntivo per lo spostamento delle antenne sul nuovo traliccio della postazione di Pian Sciresa. I lavori consistono nell'installazione di una antenna VHF con relativo cavo coassiale a bassa perdita completo di connettori, la messa in servizio del ponte ripetitore con relative misure di funzionamento e prove di copertura dell'area interessata.

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti tecnici e/o commerciali e cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. distinti saluti.

f.to Giorgio Cadonici

Posizione	Descrizione	Codice Articolo	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
A.00	Intervento a Pian Sciresa per spostamento antenne ponte ripetitore così suddiviso:				€ -
A.01	n°02 tecnici - h.11x2 (€ 44,00 come da contratto di manutenzione)		22	€ 44,00	€ 968,00
A.02	1/2 trasferta		1		€ 40,00
A.03	Cavo cellflex 1/2 mt. 50		50		€ 345,00
A.04	Connettori		4	€ 12,00	€ 48,00
A.05	Staffe		2	€ 60,00	€ 120,00
A.06	Palo supporto mt. 3		1	€ 60,00	€ 60,00
A.07	KM auto 100 x 0,70		100	€ 0,70	€ 70,00
A.08	Kit fissaggio cavi		4	€ 50,00	€ 200,00
Prezzo a corpo					€ 1.861,00

Il nostro personale incarico dei lavori di installazione sarà dotato dei dispositivi riguardanti la sicurezza sul lavoro per quanto riguarda gli interventi di telecomunicazioni, come risulta dall'estratto del DVR allegato.

Inoltre, Vi alleghiamo il nostro POS riguardante i lavori di ns fornitura e con la presente dichiariamo di avere preso visione del Vs DVR per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. 81/08.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Validità offerta	La presente offerta è valida per 30 gg a partire dalla data indicata in calce alla presente.
Condizioni di resa	F.co sede lavori
Termini di consegna	effettuato in data 25/06/14
Pagamento	Il pagamento dovrà essere effettuato per l'intero importo della fattura entro e non oltre il termine indicato sulla fattura emessa, ovvero B.B. 60 GG D.F.F.M. dalla data di emissione della fattura stessa. In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi previsti dal D.L. 231/2002. In caso di ordine le condizioni di pagamento sopra esposte si intendono confermate dopo approvazione da parte del nostro ufficio amministrativo.
Fatturazione	Saitel Telecomunicazioni Srl emetterà fattura per l'importo complessivo relativo ai prodotti consegnati.
Cessione del credito	Saitel Telecomunicazioni Srl si riserva la facoltà di cedere il credito.
Penali	Non previste alla conclusione del contratto.
Imballo	Standard compreso nel prezzo, speciale con un prezzo da concordare secondo le modalità di imballo previste e sempre a carico del compratore.
Costi di trasporto	Il materiale viaggia a rischio e pericolo del cliente.
IVA	A Vs. carico secondo le norme vigenti in materia. I prezzi e le quotazioni presenti nelle offerte, salvo diversa indicazione, sono sempre da considerarsi al netto dell'IVA. Eventuali esenzioni dovranno essere esplicitamente indicate nel vostro ordine citando gli estremi relativi o, con dichiarazione di esenzione separata. In mancanza provvederemo alla fatturazione con aliquota I.V.A. di competenza.
Garanzia	I prodotti vengono forniti con la garanzia di 12 mesi dalla consegna contro i difetti di fabbricazione e dei materiali impiegati. La garanzia è estesa a 24 mesi per quei prodotti Motorola (solo alcune parti radio ma senza i relativi accessori) dove è previsto dal listino del costruttore. Saitel Telecomunicazioni Srl si riserva il diritto di sostituire il prodotto con uno identico o, nell'ipotesi che questo non fosse più in produzione, con uno di identiche caratteristiche qualora, a suo insindacabile giudizio, il costo della riparazione fosse troppo elevato o che la riparazione non risultasse affidabile. La garanzia non copre: - le apparecchiature manomesse o sovralimentate - i danni al prodotto dovuti a riparazioni inadeguate o improprie effettuate da qualsiasi persona o ente non autorizzato da Saitel Telecomunicazioni Srl ad effettuare i servizi in garanzia a suo nome - i danni al prodotto dovuti a negligenza, incidenti, modifiche, installazione o imballaggio sbagliati, utilizzo erroneo e suo di pezzi di ricambio non adatti - i danni al prodotto dovuti a fuoco, immersione in acqua, fulmini, terremoti, ventilazione inadeguata, cause di forza maggiore, applicazione di tensione di alimentazione errata comunque originata, o qualsiasi altra causa indipendente dalla volontà di Saitel Telecomunicazioni Srl - i materiali di consumo - il danno al prodotto causato dall'impianto o dall'alimentazione. Le apparecchiature difettose dovranno pervenire nei nostri laboratori franco da ogni spesa. Gli oneri e rischi di trasporto sono a carico del Cliente.
Responsabilità	Saitel Telecomunicazioni Srl non sarà in alcun caso responsabile per eventuali danni arrecati a cose e/o persone causati dall'uso dei prodotti in modo improprio o difforme da quanto riportato dai manuali di installazione a corredo degli stessi. Il cliente, con l'accettazione della presente offerta, si impegna a manlevare e tenere indenne Saitel Telecomunicazioni Srl da qualsiasi responsabilità per l'utilizzo dei prodotti oggetto del presente contratto.
Collaudi	L'offerta non comprende, salvo dove diversamente indicato, la quotazione del collaudo. Eventuale collaudo da parte nostro Servizio Assistenza, dovrà essere richiesto per iscritto e sarà soggetto a quotazione economica.
Limiti di fornitura	Saitel Telecomunicazioni Srl non è responsabile delle prestazioni del prodotto/sistema, qualora queste siano inficiate da condizionamenti ambientali e tecnici non segnalati preventivamente all'atto della richiesta d'offerta. Eventuali modifiche o collegamenti con apparati esterni non preventivamente autorizzati per iscritto da Saitel Telecomunicazioni Srl faranno decadere la garanzia del prodotto/sistema.



Dati tecnici	Le macchine e le apparecchiature fornite, salvo particolari diverse prescrizioni da concordarsi per iscritto, rispondono alle normative di sicurezza vigenti al momento della stipulazione del contratto.
Controversie	I contratti, anche se stipulati con cittadini esteri o per materiali forniti all'estero, sono regolati dalla vigente legislazione italiana. Foro competente è esclusivamente quello di Milano anche in deroga agli articoli 32 e seguenti del Codice di Procedura Civile, esclusa per il committente la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria d'altro luogo anche in via di garanzia o di connessione di causa, ma salva la facoltà per Saitel Telecomunicazioni Srl di esperire, in qualità di attrice, un'azione nel luogo di residenza, in Italia o all'estero, del Committente.
Reclami	Eventuali reclami per vizi dovranno pervenire a Saitel Telecomunicazioni Srl entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.
Esclusioni	Nella presente offerta non sono inclusi, salvo dove diversamente indicato: installazione, programmazione, collaudo finale, corso di istruzione, assistenza, progettazione, opere murarie, fornitura cablaggi, stesura e posa cavi, allacciamento. La quotazione economica di eventuali prestazioni deve essere richiesta per scritto e sarà oggetto di separata offerta. Resta comunque sempre escluso tutto quanto esplicitamente non quotato.
Privacy	I dati del cliente sono trattati per la finalità di esecuzione del contratto e di informazione commerciale; il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità di instaurare rapporti commerciali con Saitel Telecomunicazioni Srl; i dati del Cliente saranno trattati con modalità cartacee, informatiche e/o telematiche e non saranno oggetto di diffusione. Il Cliente potrà rivolgersi presso il titolare del trattamento (Saitel Telecomunicazioni Srl, via A. Pacinotti 23, Cinisello Balsamo – MI – Tel. 02.66014777) per verificare i suoi dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003).